



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 92 del 04/07/2013

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 18 settembre 2012, n. 191

D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica - "Piano contenente le prime misure di intervento per il risanamento della Qualità dell'Aria nel quartiere Tamburi (TA) per gli inquinanti Benzo(a)Pirene e PM10" - Autorità Procedente: Regione Puglia.

L'anno 2012 addì 18 del mese di Settembre in Modugno, nella sede del Servizio Ecologia, il Dirigente del Servizio Ecologia, Ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Programmazione, Politiche energetiche, VIA e VAS, ha adottato il seguente provvedimento.

Premessa

Con nota prot. n. 6632 del 10/08/2012, il Servizio Ecologia - Autorità Ambientale presentava istanza di verifica di assoggettabilità a VAS, con allegata la seguente documentazione:

- Rapporto Ambientale Preliminare
- Elenco soggetti competenti
- DGR n. 1474 del 17/07/2012
- Piano contenente le prime misure di intervento per il risanamento della Qualità dell'Aria nel quartiere Tamburi (TA) per gli inquinanti Benzo(a)Pirene e PM10

Con nota prot. del Servizio Ecologia n. 6638 del 10/08/2012, l'Ufficio VAS, ai fini della consultazione di cui all'art. 12 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., comunicava la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Assessorato regionale alla Qualità dell'Ambiente della documentazione ricevuta ai seguenti soggetti con competenza ambientale:

- Ministero dello Sviluppo Economico
- Ministero della Salute
- Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
- Regione Puglia - Servizio Assetto del Territorio, Servizio Urbanistica, Servizio Reti e Infrastrutture per la Mobilità, Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche, Risorse Naturali, Tutela delle Acque, Alimentazione, Agricoltura, Foreste, Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione, Rischio Industriale, Lavori Pubblici, Attività Economiche Consumatori
- Provincia di Taranto
- Comune di Taranto
- Autorità Portuale di Taranto
- Consorzio Area Sviluppo Industriale (ASI) di Taranto
- Corpo Forestale dello Stato, Comando Provinciale di Taranto
- Capitaneria di Porto di Taranto
- Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente N.O.E.

- Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente (ARPA),
- Autorità di Bacino della Puglia,
- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia,
- Sovrintendenza per i Beni Archeologici della Puglia,
- Sovrintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto
- Autorità Idrica Pugliese
- Agenzia Regionale Sanitaria della Puglia
- Azienda Sanitaria Locale di Taranto.

Nella stessa nota si raccomandava di inviare, nel termine di 30 giorni, eventuali pareri in merito alla assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..

Con nota prot. n. 10501 del 03/09/2012, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 7073 del 07/09/2012, l'Autorità di Bacino trasmetteva il proprio contributo precisando che "nel condividere le finalità ambientali del Piano di risanamento si evidenzia come l'areale indicato nel Rapporto contenga alcune perimetrazioni PAI ed alcuni reticoli idrografici per i quali - a prescindere dal tipo di intervento previsto - è necessario richiedere il parere di compatibilità al PAI".

Con nota prot. n. 7917 del 11/09/2012, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 7390 del 17/09/2012, il Corpo Forestale dello Stato - Comando Provinciale di Taranto comunicava di non essere "in possesso di dati e/o informazioni comunque utili" ai fini del procedimento.

Preso atto che

- con DGR n. 1474 del 17/07/2012, pubblicata sul BURP n. 116 del 06/08/2012, la Giunta della Regione Puglia, ha adottato il "Piano contenente le prime misure di intervento per il risanamento della Qualità dell'Aria nel quartiere Tamburi (TA) per gli inquinanti Benzo(a)Pirene e PM10", avviando, in ossequio al comma 12 dell'art. 9 del D.Lgs 155/2010, la verifica di assoggettabilità prevista dall'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e demandando al Servizio Ecologia - Autorità Ambientale, la redazione del rapporto preliminare.

Considerato che nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS cui il presente provvedimento si riferisce, così come indicato nella DGR n. 1474 del 17/07/2012:

- l'Autorità procedente è la Giunta Regionale;
- l'Autorità competente è l'Ufficio Valutazione Ambientale Strategica (VAS), presso il Servizio Ecologia dell'Assessorato all'Ecologia (ora Assessorato alla Qualità dell'Ambiente) della Regione Puglia (Circolare n. 1/2008 ex DGR n. 981 del 13.06.2008).

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, in base all'analisi della documentazione fornita, anche alla luce dei pareri resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale intervenuti nel corso del procedimento, si procede nelle sezioni seguenti ad illustrare le risultanze dell'istruttoria relativa alla verifica di assoggettabilità a VAS del "Piano contenente le prime misure di intervento per il risanamento della Qualità dell'Aria nel quartiere Tamburi (TA) per gli inquinanti Benzo(a)Pirene e PM10" sulla base dei criteri previsti nell'Allegato I alla Parte II del D.Lgs. 152/2006.

1. CARATTERISTICHE DEL PIANO

Oggetto del presente provvedimento è il "Piano contenente le prime misure di intervento per il risanamento della Qualità dell'Aria nel quartiere Tamburi (TA) per gli inquinanti Benzo(a)Pirene e PM10", così come trasmesso dal Servizio Ecologia - Autorità Ambientale con nota prot. n. 6632 del 10/08/2012.

Il Piano in oggetto scaturisce da un adempimento ex. Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n.155 che recepisce la Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 216/2010), nonché da quanto espressamente previsto dalla L.R.

n. 3/2011 “misure urgenti per il contenimento dei livelli di benzo(a)pirene”.

Il Piano, redatto ai sensi del D.Lgs.155/2010 art. 9 comma 1 e comma 2, contiene le prime misure di intervento necessarie per risolvere una situazione di criticità legata alla qualità dell'aria ambiente, rilevata nel quartiere Tamburi di Taranto dalle centraline appartenenti alla Rete Regionale della Qualità dell'Aria (RRQA), in particolare:

- nel 2011 il superamento del valore limite ammissibile per i superamenti delle concentrazioni massime giornaliere per il PM10;
- nel triennio 2009-2011 e il superamento del valore obiettivo di concentrazione massima per il Benzo(a)Pirene.

L'obiettivo è pertanto riportare a conformità normativa i valori di qualità dell'aria ambiente per tali inquinanti.

Dal rapporto preliminare si rileva che “vista la stretta correlazione tra gli eventi di inquinamento dell'aria e particolari condizioni meteorologiche riguardanti, in particolare, direzione e velocità del vento che favoriscono il trasporto degli inquinanti dall'area industriale nelle zone abitate, si è ritenuto di introdurre il concetto di “Wind Days” - giorni che concentrano in se gran parte delle criticità ambientali per quanto riguarda la qualità dell'aria - e focalizzare alcune misure in tali giorni.”.

Ciò premesso, le misure proposte sono illustrate dettagliatamente nel rapporto preliminare e di seguito sintetizzate.

Prime misure di salvaguardia per il comparto industriale

- Durante i Wind Days, sono previste: misure di riduzione delle operazioni di cokeria di caricamento, sfornamento e spegnimento, oppure accorgimenti che portino alla riduzione delle emissioni diffuse di B(a)P; riduzione, per ogni attività produttiva presente nell'area di Taranto e Statte e soggetta ad AIA in cui sono presenti materiali polverulenti stoccati in aree esterne, delle operazioni di ripresa di tali materiali, filmatura doppia dei cumuli, bagnatura doppia sulle piste esterne, riduzione della velocità massima consentita dei veicoli su pista del 50%; riduzione, per ogni impianto industriale sottoposto alla disciplina di AIA, del flusso di massa di emissioni in aria del B(a)P e di PM10.
- Durante l'intero anno solare, si prevede che ogni attività produttiva presente nell'area di Taranto e Statte, soggetta ad AIA e che presenti cumuli all'aperto di materiale polverulento dovrà provvedere alla completa copertura degli stoccaggi esistenti all'aperto. Nelle more della realizzazione di tale copertura, si dovranno delocalizzare gli accumuli di tali sostanze in zone poste ad una distanza dal centro abitato tale da minimizzare le quantità di polveri trasportate dal vento nelle zone urbane (quartiere Tamburi) e comunque poste a distanza non inferiore a 4 km dalla s.s. 7 nel tratto che separa il rione Tamburi dallo stabilimento ILVA, oppure ridurre del 19% la giacenza media annua espressa in unità di peso dei cumuli all'aperto rispetto alla giacenza media annua dell'anno 2011, allo scopo di limitare l'altezza massima dei cumuli e la conseguente asportazione di polvere in conseguenza dell'azione eolica.
- Infine vengono date indicazioni su studi/valutazioni/verifiche da effettuare relativamente al quadro emissivo per la realizzazione di ogni nuovo impianto/stabilimento inserito nel campo di applicazione dell'AIA, della VIA e delle emissioni in atmosfera (parte seconda e art. 269 del D.Lgs. 152/06) o per la modifica ad impianti/stabilimenti già esistenti.

Misure di salvaguardia rivolte al traffico di mezzi pesanti

- Interdizione della circolazione dei mezzi pesanti superiori ai 35 q.li, di tipo Euro 0, 1 e 2 all'interno del quartiere Tamburi, ad eccezione dei mezzi pubblici o di pubblica utilità che dovranno garantire servizio durante le ore notturne (si veda servizio rifiuti).
- Monitoraggio del traffico sulla bretella di collegamento fra gli assi nord e gli assi sud della viabilità in modo da valutare eventualmente il blocco totale dei mezzi pesanti “euro 0” anche sulla bretella suddetta (tutto quanto sopra, fatti salvi i mezzi di pubblico servizio).

Si chiarisce che le misure sul traffico, adottate con apposito provvedimento prescrittivo del Sindaco, sono temporanee e potranno essere riviste entro un arco temporale di 3 mesi dalla data di applicazione delle misure del Piano.

Prime misure di salvaguardia adottate dal comune di Taranto

Tali misure sono già state previste dal comune di Taranto che, per rimuovere il materiale polveroso che si deposita sulle strade, principalmente nell'area del quartiere Tamburi, ed evitare che questo venga nuovamente sollevato dal transito degli autoveicoli, ha determinato, in data 07/03/2012, di noleggiare per 36 mesi 3 macchine spazzatrici da destinare a tali attività.

Prime misure per B(a)P e PM10 per l'apparato portuale

Come misura a lungo termine è previsto che l'Autorità Portuale proceda all'analisi della possibilità di attrezzare le banchine con un sistema di erogazione di energia elettrica (eventualmente prodotta da fonti rinnovabili) cui connettere le navi all'attracco, al fine di arrestare i propri motori diesel.

A breve termine, entro 3 mesi dall'adozione del Piano, l'Autorità Portuale dovrà predisporre uno studio di fattibilità per l'incentivazione, con modi e risorse da essa stessa stabiliti, l'adozione di pratiche e tecniche capaci di ridurre l'impatto ambientale delle operazioni di movimentazione di merci polverulente da parte degli operatori portuali, predisponendo un piano di attuazione di tali misure.

In linea generale, infine, dovranno essere adottate buone pratiche per ottemperare a quanto stabilito dal D.Lgs 205/2007 e monitorare le tipologie di carburanti utilizzate dalle navi nel porto. A tal proposito il Piano auspica, altresì, la definizione di un censimento delle attività ubicate nell'area portuale/industriale, l'organizzazione di un database di registro dei fornitori di carburanti, dei carburanti stessi e del distribuito nelle attività portuali ed, inoltre, lo studio delle relative emissioni per tipologia di sorgente.

2. CARATTERISTICHE DELLE AREE INTERESSATE DAL PIANO

Il Piano in oggetto interessa l'area industriale di Taranto-Statte, "caratterizzata dalla presenza del polo industriale tarantino che nasce negli anni '60 con l'insediamento del centro siderurgico ILVA (ex. Italsider) realizzato a ridosso della città. La zona di lavorazione 'a caldo' fu costruita accanto al quartiere Tamburi per risparmiare sui nastri trasportatori che trasferiscono la materia prima dal porto allo stabilimento mentre l'area 'a freddo' fu collocata nel punto più distante dalla città. Un sistema di oltre 10 chilometri di nastri trasportatori, trasporta il materiale ferroso dalle banchine ai cosiddetti "parchi minerari", all'interno dello stabilimento ILVA. In seguito, all'area industriale, si sono aggiunti nuovi stabilimenti produttivi ad alto impatto ambientale come la raffineria ENI (ex. Agip) e la Cementir. Nel 1991 il Ministero dell'Ambiente ha dichiarato "area ad elevato rischio ambientale" un'area di 564 kmq, comprendente i comuni di Taranto, Crispiano, Massafra, Montemesola, Statte, dove abitano 263.614 persone. Oggi l'intera area industriale occupa una superficie pari a circa 1500 kmq (Fonte PPTR Regione Puglia)". Tale situazione ha comportato "un degrado del territorio in tutte le matrici ambientali (aria acqua suolo)."

Per quanto riguarda l'analisi del valore e della vulnerabilità dell'area interessata dal piano il Rapporto Preliminare si sofferma sulle componenti aria e salute, direttamente interessate dalle azioni di Piano, presentando sia i dati della rete regionale della qualità dell'aria, rilevati nelle stazioni localizzate all'interno del perimetro del quartiere Tamburi, sia i dati dell'inventario regionale delle emissioni in atmosfera (INEMAR Puglia) riferiti all'anno 2007 per Taranto e Statte, sia numerose considerazioni svolte sulla base di diversi studi e banche dati relativi al quadro sanitario nel comune di Taranto.

A tal proposito, nel documento di Piano, si riferisce che "la valutazione degli impatti sanitari correlati ai superamenti dei limiti della qualità dell'aria ambiente, gli svariati studi epidemiologici di mortalità e morbosità, perizie, studi di biomonitoraggio sui metalli e sugli IPA finora prodotti convergono tutti a evidenziare l'esistenza di un quadro sanitario influenzato negativamente dalla presenza nell'area in oggetto di esposizioni di tipo sia occupazionale che ambientale" e che, "sulla base dei risultati delle

campagne di monitoraggio e degli studi effettuati da Arpa Puglia per la valutazione degli impatti ambientali sulla qualità dell'aria, è ormai accertato che l'area dei comuni di Taranto e Statte presenta criticità in relazione a sostanze inquinanti di cui è riconosciuta la dannosità per la salute umana".

Relativamente alle altre componenti ambientali (natura e biodiversità, paesaggio, suolo, acque), si rileva che l'area in esame è in parte interessata dalla presenza di zone perimetrate dal PAI ed alcuni reticoli idrografici, così come segnalato dall'Autorità di Bacino nella nota prot. n. 10501 del 03/09/2012, da Ambiti Territoriali Estesi di tipo A, C e D e Ambiti Territoriali Distinti individuati dal PUTT/P, da aree soggette a vincolo paesaggistico (Galasso) e vincolo idrogeologico, da aree perimetrate dal Piano di Tutela delle Acque. E' inoltre lambita nella parte nord - ovest dal Parco Naturale Regionale "Terra delle Gravine", dalla ZPS "Area delle Gravine" e dall'IBA 139 "Gravine". Si sottolinea che il Piano non prevede direttamente opere/interventi pertanto non interferisce con tali aree, tuttavia, come anche indicato dall'Autorità di Bacino nella nota prot. n. 10501 del 03/09/2012, qualsiasi tipo di intervento teso a rendere operative le misure prescritte deve essere sottoposto alle verifiche di compatibilità con il regime vincolistico presente.

3. CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI POTENZIALI SULL'AMBIENTE DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DEL PIANO

Riguardo alla valutazione degli impatti, il Rapporto Preliminare sottolinea gli impatti positivi del Piano sulle componenti aria e salute, direttamente interessate dal Piano, in quanto le misure produrranno:

- riduzione delle emissioni in atmosfera di B(a)P e di PM10 nei giorni di Wind Days,
- riduzione dell'emissione diffusa di PM10, durante l'intero anno solare, dovuta all'azione del vento sui cumuli all'aperto di materiali polverulenti,
- riduzione delle emissioni inquinanti dovute al traffico dei mezzi pesanti all'interno del quartiere Tamburi,
- riduzione del contributo del fenomeno di sollevamento delle polveri depositate al suolo all'interno del quartiere Tamburi ad opera del transito dei mezzi,
- riduzione delle emissioni inquinanti provenienti dalle navi che stazionano all'interno del porto.

Inoltre si riferisce che tali misure porteranno, in maniera indiretta, un impatto positivo sulla componente suolo, acqua e biodiversità dovuto alla riduzione del fenomeno delle precipitazioni acide.

Il Rapporto Preliminare afferma che "la mancanza di un piano di risanamento, porterebbe al perseverare delle condizioni di criticità rilevate, con un conseguente incremento del quadro di pericolo per l'area in esame principalmente per patologie di tipo respiratorio."

Occorre sottolineare inoltre che il processo di elaborazione del Piano ha già previsto quanto segue.

- L'istituzione di un Tavolo Tecnico con gli Enti territoriali interessati (Arpa Puglia, ASL Taranto, Comune di Taranto, Provincia di Taranto), al fine di assicurare condivisione e partecipazione, come richiesto anche dall'art. 9 comma 7 del D.Lgs 155/2010; tale tavolo valuterà lo stato di attuazione delle misure del Piano e l'incidenza sullo stato di qualità dell'aria nella zona di interesse.

- Il confronto, tramite incontri bilaterali tenutisi tra marzo e maggio 2012, con alcuni dei principali soggetti privati coinvolti per individuare le proposte operative e/o di esercizio degli impianti tese a ridurre le emissioni di B(a)P e di particolato in atmosfera;

- Il Protocollo di intesa con ARPA per effettuare il monitoraggio diagnostico del Benzo(a)Pirene. Tale monitoraggio diagnostico è stato completato agli inizi del 2012 (Allegato 1 del Piano) ed ha individuato "l'attività industriale delle cokeria quale principale sorgente di inquinamento, con un apporto di circa il 90% alla concentrazione media di benzo(a)pirene presente in atmosfera, mentre il restante carico emissivo è attribuibile alle altre attività di tipo antropico".

In merito alle misure di monitoraggio e controllo, il Piano stesso prevede che "ARPA Puglia provvederà, come già attualmente svolto, a determinare l'entità delle concentrazioni degli inquinanti PM10 e

Benzo(a)Pirene nell'area di Taranto, con particolare riferimento alle centraline collocate nel Quartiere Tamburi e a comunicare agli Enti competenti e partecipanti al Tavolo Tecnico, di cui al presente Piano, con cadenza mensile, le concentrazioni rilevate e il trend, anche in riferimento agli anni precedenti.”

Per quanto riguarda l'attuazione delle misure di Piano, è previsto che le aziende interessate predispongano, entro 30 giorni dalla data di adozione del Piano, argomentate relazioni tecniche, da trasmettere alla Regione Puglia ed Arpa Puglia, per definire e programmare tutti gli interventi/operazioni da mettere in campo per rendere operative le misure prescritte.

In conclusione, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata, tenuto conto dei contributi resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale, e considerato che:

- la Regione Puglia ha legiferato in materia di contenimento dei livelli di benzo(a)pirene approvando, nel 2011, la Legge regionale n. 3, “misure urgenti per il contenimento dei livelli di benzo(a)pirene” e che tale Legge dispone che nel territorio regionale in cui viene rilevato il superamento del valore medio annuo di concentrazione di B(a)P, ed in presenza quindi di un “pericolo di danno grave per la salute”, la Regione adotta tutte le misure necessarie per intervenire sulle principali sorgenti emmissive coinvolte, inserendole in apposito piano di risanamento finalizzato a conseguire il raggiungimento del valore obiettivo nel più breve tempo possibile;

- nell'ambito del Tavolo Tecnico sopra citato “è stato ulteriormente rimarcato come, per le patologie di tipo respiratorio, nel territorio in esame ci possono essere i presupposti per la definizione di un quadro di pericolo dell'area di interesse”;

- il Piano in esame, perseguendo unicamente obiettivi di sostenibilità ambientale, assolve “alle finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente” e contribuisce “alle condizioni per uno sviluppo sostenibile”, integrando le considerazioni ambientali così come previsto dalla Parte II del D.Lgs. 152/2006;

- il sistema di monitoraggio è stato già avviato e dovrà controllare, unitamente allo stato dell'ambiente, in particolare della qualità dell'aria, lo stato di attuazione delle specifiche misure di risanamento proposte attraverso opportuni indicatori di tipo “prestazionale”;

- si ritiene che il “Piano contenente le prime misure di intervento per il risanamento della Qualità dell'Aria nel quartiere Tamburi (TA) per gli inquinanti Benzo(a)Pirene e PM10” non comporti impatti ambientali significativi negativi sull'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici (art. 5, comma 1, lettera c D. Lgs. 152/2006) e debba essere escluso dalla procedura di valutazione ambientale strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., fermo restando il rispetto della normativa ambientale pertinente e a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni.

Predisporre un piano di monitoraggio che preveda, unitamente alla rilevazione dei dati sulla qualità dell'aria, indicatori di tipo prestazionale, quindi legati alle azioni di Piano, che permettano di monitorare l'efficacia delle misure previste. Tale piano deve individuare i ruoli e le responsabilità, nonché le modalità di attuazione e di pubblicazione degli esiti dello stesso.

Prevedere che nelle relazioni tecniche predisposte dalle aziende interessate dal Piano sia verificato il regime vincolistico presente in modo da acquisire, se necessari, i pareri di competenza sugli interventi/operazioni da mettere in campo per rendere operative le misure prescritte.

Il presente provvedimento:

- è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a VAS del “Piano contenente le prime misure di intervento per il risanamento della Qualità dell'Aria nel quartiere Tamburi (TA) per gli inquinanti Benzo(a)Pirene e PM10”;

- fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al piano in oggetto introdotte dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti preposti ai controlli di compatibilità di cui alla normativa statale e regionale vigente, con particolare riferimento alla tutela del paesaggio ed al governo

del territorio, nel corso del procedimento di approvazione, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;

- non esonera l'autorità procedente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, ivi compresi i pareri di cui alla L.R. 11/2001 e s.m.i. al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione;

- è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto.

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997, n. 7;

Vista la DGR n. 3261 del 28/07/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il D.P.G.R. 22/02/2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia", - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

Visto l'art. 32 della legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Visti gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Richiamato il paragrafo 4 della Circolare n. 1/2008 del Settore Ecologia di cui alla DGR n. 981 del 13/06/2008;

VISTE le determinazioni n. 27 del 03.07.2012 e n. 29 del 05.07.2012 con cui il Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione ha attribuito le funzioni vicarie di dirigente ad interim dell'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS al Dott. Giuseppe Pastore

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

"Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i."

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso,

il Dirigente del
Servizio Ecologia,

DETERMINA

- di escludere il “Piano contenente le prime misure di intervento per il risanamento della Qualità dell’Aria nel quartiere Tamburi (TA) per gli inquinanti Benzo(a)Pirene e PM10” dalla procedura di valutazione ambientale strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per tutte le motivazioni espresse in narrativa e a condizione che si rispettino le prescrizioni indicate in precedenza, intendendo sia le motivazioni sia le prescrizioni qui integralmente richiamate;
 - di notificare il presente provvedimento, a cura dell’Ufficio Programmazione Politiche Energetiche, VIA e VAS, all’Autorità Ambientale del Servizio Regionale all’Ecologia in quanto demandata dall’Autorità procedente - Giunta della Regione Puglia;
 - di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Taranto, al Comune di Statte, alla Provincia di Taranto, all’Autorità Portuale di Taranto, al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
 - di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell’Assessorato Regionale alla Qualità dell’Ambiente;
 - di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
 - di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.
- Avverso la presente determinazione gli interessati, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90 e s.m.i. possono proporre nei termini di legge dalla notifica dell’atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex DPR 1199/1971).

Il Dirigente del Servizio Ecologia
Ing A. Antonicelli

Il Dirigente ad Interim dell’Ufficio
Dott. G. Pastore
